

## Emergenza Covid-19: la gestione degli appalti pubblici

La p.a. deve tener conto del fatto che la situazione emergenziale potrebbe incidere sulle tempistiche, sulla capacità degli OE di partecipare alla gara e sui tempi di verifica ed acquisizione dei certificati relativi al possesso dei requisiti.

Pertanto potrebbe essere necessario:

1) modificare il bando di gara, dandone pubblicità con idoneo avviso pubblico, prevedendo:

- Presentazione delle offerte mediante una piattaforma telematica ex artt. [40](#) e [52](#) D.Lgs. n. 50/2016;
- Eliminare l'obbligo di sopralluogo e sostituirlo con la sottoscrizione in forma digitale di moduli di "presa visione" di elaborati, documenti, fotografie;
- Differire il termine per la presentazione delle offerte.

2) Stante il divieto di assembramento, già introdotto con D.P.C.M. 8 marzo 2020, comunicare all'OE partecipante alla gara:

- Svolgimento delle sedute pubbliche di apertura delle buste mediante piattaforma telematica e garantendo la presenza degli OE per mezzo di un sistema di video-conferenza da remoto;

3) Differire i termini assegnati a seguito di soccorso istruttorio;

4) Prevedere la stipula dei contratti esclusivamente nella forma della scrittura privata sottoscritta digitalmente, in attesa di chiarimenti sulle modalità di stipula dell'atto in forma pubblica

## PARTICOLARI DISPOSIZIONI

<b>1) PRINCIPIO DI ROTAZIONE</b>		<p>La particolare situazione di emergenza epidemiologica può costituire motivo per derogare al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'<a href="#">art. 36, comma 1, del Codice dei contratti</a>.</p> <p>Nella determinazione di affidamento è consigliabile, tuttavia, dar atto di aver interpellato, anche solo telefonicamente, almeno due ditte (per affidamenti sotto quarantamila euro) con relativa risposta ottenuta.</p>
<b>2) ACQUISIZIONE CIG</b>		<p>Come da delibera ANAC 19/03/2020, n. 268, fino a nuove comunicazioni, il termine per perfezionare il CIG (Codice identificativo gara) è esteso da 90 a 150 giorni.</p>
<b>3) VERIFICHE POSSESSO REQUISITI</b>		<p><a href="#">Art. 103, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020</a>: <i>“Tutti i <b>certificati</b>, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, <b>in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020</b>”.</i></p> <p>Durante il periodo di emergenza – per gli appalti dichiarati urgenti – trova applicazione, in via analogica, la disciplina dell’art. 75, comma 3, del d.l. n. 18/2020 secondo cui le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici nonché il rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia.</p> <p>Il contratto deve essere sottoposto a condizione risolutiva ove l’accertamento conduca “ex post” a verificare l’assenza dei requisiti, il pagamento delle sole prestazioni già eseguite e l’applicazione di una penalità del 10 per cento dell’ammontare del contratto.</p>
<b>4) PAGAMENTI</b>		<p><a href="#">Art. 103, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020</a>: <i>“Le disposizioni concernenti la sospensione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1 <b>non si applicano ai pagamenti di (...) retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo (...)</b>”.</i></p>

	<p>Pertanto, le p.a. <b>sono tenute a sospendere i pagamenti</b> di opere, servizi, forniture, professionisti <b>solo relativamente alle prestazioni contrattuali oggetto di sospensione; in caso contrario, il pagamento deve avvenire</b>, entro 30 o al massimo entro 60 giorni, <b>nei termini di cui al <a href="#">D.Lgs. n. 192/2012</a></b>.</p>
<p><b>5) ANTICIPAZIONE RATA DI SALDO ex <a href="#">art. 35, comma 18</a></b></p>	<p>L'<a href="#">art. 91, comma 2, del D.L. n. 18/2020</a> ha modificato il <a href="#">comma 18 dell'art. 35</a> come segue:</p> <p><i>“L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'<a href="#">articolo 32, comma 8</a>, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa”.</i></p> <p>Ne consegue che, <b>le amministrazioni sono tenute ad anticipare il 20% dell'importo contrattuale</b>, su richiesta dell'OE, <b>anche in caso di appalto</b> (di lavoro, servizio, fornitura) <b>consegnato in via d'urgenza ex <a href="#">art. 32, comma 8</a></b>, previa consegna di garanzia fideiussoria nel rispetto dei criteri e schemi-tipo del <a href="#">DM del MISE n. 31/2018</a>.</p>
<p><b>6) PENALI – RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE</b></p>	<p>L'<a href="#">art. 91 comma 1 del D.L. n. 18/2020</a> ha modificato l'<a href="#">art. 3 del decreto legge n. 6/2020</a>, conv. con modif. in Legge 5 marzo 2020, n. 13 inserendo il comma 6-bis il quale dispone che:</p> <p><i>“6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”.</i></p> <p><b>Non è possibile addebitare all'appaltatore penali per ritardi od omessi adempimenti, qualora tale ritardo o inadempimento derivi dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza delle competenti autorità governative.</b></p>